

“Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il Governo del territorio), modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2010, n.5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti); legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private)”.

Indice

Capo I – Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio)

Art.1 - Adeguamento della l.r.65/2014 alla sentenza della Corte Costituzionale 220/2013. Modifiche all'articolo 10 della l.r.65/2014

Art. 2 - Modifiche alle norme procedurali per gli atti di governo del territorio. Modifiche all'articolo 16 della l.r.65/2014.

Art. 3 - Modifica dei termini per l'acquisto di efficacia degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica a seguito della pubblicazione sul BURT. Modifiche all'articolo 19 della l.r.65/2014.

Art.4 - Correzione di un riferimento normativo errato. Modifiche all'articolo 21 della l.r.65/2014

Art. 5 - Modifica alla disciplina di adozione e approvazione dei piani strutturali intercomunali.. Modifiche all'articolo 23 della l.r.65/2014

Art. 6 - Modifiche alla disciplina di adozione e approvazione dei piani strutturali intercomunali dei comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali. Modifiche all'articolo 24 della l.r.65/2014

Art.7 - Modifiche alla disciplina della conferenza di copianificazione. Modifiche all'articolo 25 della l.r.65/2014

Art.8 - Disposizioni generali sulle varianti semplificate. Inserimento dell'articolo 28bis alla l.r.65/2014

Art.9 - Modifiche alla disciplina delle varianti semplificate relative a prescrizioni localizzative

Art.10 Modifiche alla disciplina delle varianti semplificate al piano strutturale e al piano operativo. Modifiche all'articolo 30 della l.r.65/2014

Art.11 Modifiche alla disciplina delle varianti semplificate mediante approvazione del progetto. Modifiche all'articolo 34 della l.r.65/2014

Art.12 - Correzione di refusi. Modifiche all'articolo 43 della l.r.65/2014

Art.13 - Modifica dei termini entro cui chiedere la pronuncia della conferenza paritetica interistituzionale. Modifiche all'articolo 49 della l.r.65/2014

Art.14 - Correzione di imprecisione terminologica. Modifiche all'articolo 55 della l.r.65/2014

Art.15 - Correzione per precisazione terminologica. Modifiche all'articolo 62 della l.r.65/2014

Art.16 - Modifiche alla disciplina delle costruzioni nel territorio rurale. Modifiche all'articolo 64 della l.r.65/2014

Art.17 - Correzione di riferimenti normativi. Modifiche all'articolo 66 della l.r.65/2014

Art.18 - Correzione di riferimenti normativi. Modifiche all'articolo 67 della l.r.65/2014

Art.19 - Correzione di riferimenti normativi. Modifiche all'articolo 70 della l.r.65/2014

Art.20 - Precisazioni di riferimenti normativi. Modifiche in ordine agli interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola in assenza di programma aziendale. Modifiche all'articolo 71 della l.r.65/2014

Art.21 - Modifiche agli interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola. Modifiche all'articolo 72 della l.r.65/2014

Art.22 - Modifiche agli interventi di nuova edificazione in aree rurali mediante programma aziendale. Modifiche all'articolo 73 della l.r.65/2014

Art.23 - Modifiche alla disciplina del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo aziendale. Modifiche all'articolo 74 della l.r.65/2014

Art.24 - Modifiche alla disciplina dell'utilizzo di immobili a destinazione industriale o commerciale per lo svolgimento dell'attività agricola. Modifiche all'articolo 75 della l.r.65/2014

Art.25 - Modifiche alla disciplina della trasformazione delle aree di pertinenza degli edifici. Modifiche all'articolo 77 della l.r.65/2014

Art.26 - Modifiche alla disciplina dei manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici. Modifiche all'articolo 78 della l.r.65/2014

Art.27 - Modifiche alla disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola. Modifiche all'articolo 79 della l.r.65/2014

Art.28 - Modifiche al contenuto del regolamento regionale di attuazione del Titolo IV, capo III della l.r.65/2014. Modifiche all'articolo 84 della l.r.65/2014

Art.29 - Correzione di refusi. Modifiche all'articolo 86 della l.r.65/2014

Art. 30 - Misure di salvaguardia del piano strutturale. Modifiche all'articolo 92 della l.r.65/2014

Art.31-Previsione di un termine del procedimento di formazione del piano strutturale.intercomunale. Modifiche all'articolo 94 della l.r.65/2014

Art.32 - Modifiche alla disciplina del piano operativo. Modifiche all'articolo 95 della l.r.65/2014

Art.33 - Modifiche alla disciplina dei mutamenti d'uso. Modifiche all'articolo 99 della l.r.65/2014

Art.34 - Modifiche alla disciplina sulla perequazione urbanistica. Modifiche all'articolo 100 della l.r.65/2014

Art.35 - Modifiche alla disciplina sulla compensazione urbanistica. Modifiche all'articolo 101 della l.r.65/2014

Art.36 - Modifiche alla disciplina sulla pericolosità idrogeologica e sismica e misure di mitigazione dei rischi e sul contenuto del relativo regolamento.Modifiche all'articolo 104 della l.r.65/2014

Art.37 - Modifica alla norma sulle aree non pianificate. Modifiche all'articolo 105 della l.r.65/2014

Art.38 - Modifica alla norma sui regolamenti edilizi. Modifiche all'articolo 106 della l.r.65/2014

Art.39 - Modifiche alla disciplina dei piani attuativi. Modifiche all'articolo 107 della l.r.65/2014

Art.40 - Modifiche alla disciplina degli interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all'articolo 125 della l.r.65/2014

Art.41 - Modifiche alla disciplina concernente il procedimento per la presentazione delle proposte di interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all'articolo 126 della l.r.65/2014

Art.42 - Precisazioni in ordine alla disciplina contenuta nel Titolo IV della l.r.65/2014. Modifiche all'articolo 131 della l.r.65/2014

Art.43 - Precisazioni terminologiche e modifiche al procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi. Adeguamento alla sopravvenuta normativa statale. Modifiche all'articolo 133 della l.r.65/2014

Art. 44 - Modifica alla disciplina sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire. Modifiche all'articolo 134 della l.r.65/2014

Art. 45 - Modifica alla disciplina sulle opere ed interventi soggetti a SCIA. Modifiche all'articolo 135 della l.r.65/2014

Art. 46 - Modifica alla disciplina sull'attività di edilizia libera. Modifiche all'articolo 136 della l.r.65/2014

Art.47 - Modifica alla disciplina delle opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia.

Modifiche all'articolo 137 della l.r.65/2014

Art.48 - Modifica alla disciplina sulle deroghe al d.m.1444/1968. Modifiche all'articolo 140 della l.r.65/2014

Art.49 - Modifica alla disciplina sulle disposizioni generali. Regolamento. Modifiche all'articolo 141 della l.r.65/2014

Art.50 - Modifica alla disciplina sulle varianti in corso d'opera. Modifiche all'articolo 143 della l.r.65/2014

Art. 51 - Modifica alla disciplina dei poteri di vigilanza in caso di SCIA. Modifiche all'articolo 146 delle l.r.65/2014

Art.52 - Modifiche alla disciplina concernente il rilascio del certificato di agibilità. Modifiche all'articolo 149 della l.r.65/2014

Art.53 - Precisazioni sulla disciplina sull'accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità. Modifiche all'articolo 182 della l.r.65/2014

Art. 54 - Modifiche sulla disciplina del contributo relativo agli interventi edilizi e ai mutamenti delle destinazioni d'uso. Modifiche all'articolo 183 della l.r.65/2014

Art.55 - Chiarimenti sulla disciplina relativa alla determinazione degli oneri di urbanizzazione. Modifiche all'articolo 184 della l.r.65/2014

Art.56 - Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'articolo 185 della l.r.65/2014.

Art.57 - Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'articolo 191 della l.r.65/2014

Art.58 - Correzione di imprecisioni della disciplina delle sanzioni per il ritardato o omesso versamento del contributo. Modifiche all'articolo 192 della l.r.65/2014

Art.59 - Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'articolo 196 della l.r.65/2014

Art.60 - Modifica alla disciplina sulle tolleranze di costruzione. Modifiche all'articolo 198 della l.r.65/2014

Art.61 - Adeguamento della l.r.65/2014 alla sentenza della Corte costituzionale n.233/2015. Abrogazione degli articoli 207 e 208 della l.r.65/2014

Art.62 - Manufatti precari. Modifiche alla disciplina. Modifiche all'articolo 240 della l.r.65/2014

Art.63 - Inserimento di disposizioni transitorie per i manufatti precari. Inserimento dell'articolo 240 bis alla l.r.65/2014

Art.64 - Disposizioni transitorie per i piani strutturali intercomunali. Modifiche all'articolo 252.

Art.65 - Abrogazione dell'articolo 253 in conseguenza delle modifiche alla l.r.5/2010. Abrogazione dell'articolo 253 della l.r.65/2014

Capo II - Modifiche alla l.r.5/2010

Art.66 - Adeguamento dei riferimenti normativi della l.r.5/2010 alla l.r.65/2014 e modifica della disciplina. Modifiche all'articolo 2 della l.r.5/2010

Capo III - Modifiche alla l.r.35/2011

Art. 67 - Modifiche alla disciplina dell'accordo di programma. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 35/2011

Capo IV - Presa d'atto e pubblicazione del testo coordinato del PIT

Art.68 - Presa d'atto e pubblicazione del testo coordinato del PIT

Capo V - Disposizioni transitorie. Disposizioni finali

Art.69 - Disposizioni transitorie

Art.70 - Contributi per gli interventi di piantumazione della piana fiorentina

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi 3 e 4 della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere i, m, n, o, v, z e l'articolo 69 dello Statuto regionale;

Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n.133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

Vista la legge 7 agosto 2015, n.124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la sentenza 19 luglio 2012, n.220 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 19 novembre 2015, n.233 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 207 e 208 della l.r.65/2014;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2010, n.5 (Norme per il recupero dei sottotetti);

Vista la legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);

Vista la legge regionale 9 marzo 2012 n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72 (Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio". Approvazione del piano di indirizzo territoriale "PIT"), con la quale è stato approvato il PIT;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 16 luglio 2014, n. 61 (Approvazione dell'integrazione al piano di indirizzo territoriale "PIT" per la definizione del Parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze secondo le procedure previste dall'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo");

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n.37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n.77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n.82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Considerato che:

1. la l.r.65/2014, di recente emanazione, contiene disposizioni che risultano adeguate al d.l.133/2014, già in vigore al momento della promulgazione della l.r.65/2014;
2. con la successiva legge 11 novembre 2014, n.164, il d.l.133/2014 è stato convertito in legge con modificazioni;
3. è necessario adeguare la l.r.65/2014 alle modifiche introdotte al d.l.133/2014 dalla legge di conversione per dare certezze in ordine alla disciplina da applicare;

4. è necessario modificare alcuni articoli della l.r.65/2014 che, già nella fase di prima applicazione, hanno determinato problemi interpretativi e applicativi;
5. è opportuno correggere alcuni errori materiali che si sono riscontrati nella legge, sin dalla sua prima applicazione;
6. è necessario adeguare le disposizioni della l.r.65/2014 alla sentenza della Corte Costituzionale n.220/2012 e alla sentenza della Corte Costituzionale n.233/2015;
7. è necessario aggiornare i riferimenti contenuti nella legge regionale 8 febbraio 2010, n.5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti) alla abrogata legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio), adeguandoli alla l.r.65/2014;
8. è necessario correggere e precisare l'articolo 2, comma 3 bis della l.r.5/2010 prevedendo che gli interventi di recupero dei sottotetti previsti e disciplinati in tale legge regionale non siano da computare nella capacità edificatoria attribuita dagli strumenti urbanistici comunali;
9. la prassi applicativa della l.r.35/2011 sta dimostrando la sua efficacia nel miglioramento delle procedure di realizzazione delle opere pubbliche di competenza regionale e locale;
10. la medesima l.r.35/2011 prevede delle procedure di variante urbanistica semplificata che hanno elementi di analogia con la l.r. 8/2012 e con le varianti semplificate previste dalla l.r. 65/2014;
11. nell'ottica di agevolare la realizzazione delle opere strategiche, si prevede di applicare le procedure di variante semplificata non solo all'area di realizzazione dell'opera stessa, la cui disciplina rimane invariata, ma anche alle varianti inerenti le aree o gli immobili la cui valorizzazione è il necessario presupposto per l'acquisizione delle risorse nonché a quelle che risultino connesse con l'opera strategica per la realizzazione delle opere complementari o accessorie;
12. al contempo è necessario limitare l'operatività della estensione della procedura semplificata ad alcuni criteri previsti dalla l.r.8/2012 per i programmi unitari di valorizzazione territoriale (PUV) degli enti locali e dalle procedure di variante semplificata di cui al capo IV della l.r. 65/2014.
13. il punto n.8 del dispositivo della deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n.37 prevede il mandato alla Giunta regionale di provvedere: “alla predisposizione del testo coordinato dell'atto di integrazione del PIT con valenza di piano paesaggistico approvato con l'atto di integrazione al PIT per la definizione del parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n.61/2014”;
14. il punto n.8 del dispositivo della deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n.-37 prevede inoltre il mandato alla Giunta regionale di provvedere: “alla pubblicazione del testo coordinato dell'atto di integrazione del PIT con valenza di piano paesaggistico sul sito istituzionale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della l.r. 65/2014 e dell'articolo 28 della l.r. 10/2010”;
15. per esigenze di chiarezza, trasparenza e certezza giuridica, è necessario che il testo coordinato del PIT – elaborato in forza del mandato che il Consiglio ha dato alla Giunta regionale e che, pur non contenendo modifiche di carattere sostanziale, implica un complessivo riordino del testo – sostituisca i testi approvati del PIT, mediante una deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio regionale, a seguito della quale lo stesso possa essere pubblicato con efficacia legale;
16. è necessario che i contributi regionali per gli interventi di piantumazione della piana fiorentina, già previsti nella l.r.77/2012 e nella l.r. 82/2015 siano rapidamente erogati dalla Regione, anche senza la partecipazione finanziaria dei comuni nel cui territorio tali interventi siano realizzati;

Approva la presente legge

Capo I Modifiche alla l.r.65/2014

Art.1
Adeguamento della l.r.65/2014
alla sentenza della Corte Costituzionale 220/2013.
Modifiche all'articolo 10 della l.r.65/2014

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio) è abrogata.

Art. 2
Modifiche alle norme procedurali per gli atti di governo del territorio.
Modifiche all'articolo 16 della l.r.65/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r.65/2014 dopo le parole “articolo 19” sono aggiunte le seguenti: “e l'atto di avvio dei relativi procedimenti presenta i contenuti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 17.”.

Art.3
Modifica dei termini per l'acquisto di efficacia
degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
a seguito della pubblicazione sul BURT.
Modifiche all'articolo 19 della l.r.65/2014.

1. Al comma 7 dell'articolo 19 della l.r.65/2014 le parole “quindici giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni”.

Art. 4
Correzione di un riferimento normativo errato.
Modifiche all'articolo 21 della l.r.65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r.65/2004, dopo la parola “urbanistica” sono inserite le seguenti: “purchè non comportante conseguenze sulle discipline,”.

2. Al comma 1 dell'articolo 21, le parole “,compresi gli elaborati di cui all'articolo 96” sono abrogate e dopo la parola “mediante” sono aggiunte le seguenti: “un'unica”.

Art. 5
Modifica alla disciplina di adozione e approvazione
dei piani strutturali intercomunali.
Modifiche all'articolo 23 della l.r.65/2014.

1. Alla rubrica dell'articolo 23 della l.r.65/2014, le parole “dei comuni non obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali” sono abrogate.

2. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r.65/2014 le parole “non obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali” sono abrogate.

3. Alla fine della lettera b) sostituire “.” con “;”.

4. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 23 della l.r.65/2014 è inserita la seguente: “b bis) la stipula di una convenzione di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) con un'unione di comuni di cui non fanno parte.”

5. Il comma 3 dell'articolo 23 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente: “3. L'esercizio associato è svolto tra comuni contermini rientranti nel medesimo ambito sovracomunale di cui all'articolo 28, salvo quanto previsto dall'articolo 24. ”.

6. Il comma 7 dell'articolo 23 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente: “7. In caso di convenzione, l'organo competente, individuato dalla convenzione medesima ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera c), della l.r.68/2011, approva la proposta di piano strutturale intercomunale e la trasmette ai comuni interessati per l'adozione ai sensi degli articoli 18, 19 e 20. In caso di esercizio associato della funzione urbanistico - edilizia mediante previsione statutaria dell'unione di comuni, la giunta dell'unione approva la proposta di piano strutturale intercomunale e la trasmette ai comuni interessati per l'adozione ai sensi degli articoli 18, 19 e 20.”.

7. Al comma 8 dell'articolo 23 della l.r.65/2014 le parole “e sono istruite dall'ufficio unico di piano” sono sostituite dalle seguenti: “che provvede all'istruttoria.”.

8. Il comma 10 dell'articolo 23 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente: “10. Il piano strutturale intercomunale diventa efficace con la pubblicazione sul BURT, effettuata a cura dell'ente responsabile della gestione associata, dell'avviso dell'avvenuta approvazione da parte dei comuni associati ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 11 oppure dell'organo competente dell'unione nel caso di cui al comma 13 bis.”.

9. Dopo il comma 13 dell'articolo 23 della l.r.65/2014 è inserito il seguente:
“13 bis. Lo statuto dell'unione di comuni può stabilire che all'unione sono altresì attribuite le competenze per l'adozione e l'approvazione del piano strutturale intercomunale; in tal caso, lo statuto prevede termini e modalità per la richiesta di pareri ai singoli comuni. L'approvazione degli atti da parte del competente organo dell'unione è deliberata con la maggioranza prevista dallo statuto, che prevede il voto favorevole anche dei sindaci dei comuni interessati. Le disposizioni di cui ai commi 6, 8, 9 e 11 si intendono riferite all'unione.

Art. 6

Modifiche alla disciplina di adozione e approvazione dei piani strutturali
intercomunali dei comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali.
Modifiche all'articolo 24 della l.r.65/2014

1. La rubrica dell'articolo 24 della l.r.65/2014 è sostituita dalla seguente: “Disposizioni per i comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali. Disposizioni per i comuni facenti parte di un'unione.”.

2. Al comma 1 dell'articolo 24, le parole “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 252,” sono

abrogate”.

3. Al comma 1 dell'articolo 24, dopo le parole “piano strutturale intercomunale sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite dall'articolo 23.”

4. Il comma 2 dell'articolo 24 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente: “I comuni facenti parte di un'unione di comuni, pur non obbligati, sono tenuti al rispetto degli ambiti di cui all'allegato A della l.r. 68/2011 per l'esercizio associato della funzione fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale.”.

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della l.r.65/2014 è inserito il seguente: “2 bis. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, i comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali non contermini possono adempiere all'obbligo di esercizio associato della funzione fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale costituendo un ufficio comune per svolgere le funzioni di cui all'articolo 12, comma 4, lettere a), c), d) ed e) della presente legge.”.

Art.7

Modifiche alla disciplina della conferenza di copianificazione.

Modifiche all'articolo 25 della l.r.65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r.65/2014, dopo le parole “di cui all'articolo 64, comma 6” sono inserite le seguenti: “e comma 8”.

2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r.65/2014 è sostituita dalla seguente: “interventi attinenti alla sicurezza, al pronto soccorso sanitario, alla difesa idraulica e idrogeologica;”.

3. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r.65/2014 è sostituita dalla seguente: “d) ampliamento delle opere pubbliche esistenti;”.

4. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r.65/2014, dopo le parole “piani di settore regionali” sono inserite le seguenti: “provinciali o della città metropolitana.”.

5. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r.65/2014, è inserita la seguente: “e bis) varianti ai piani strutturali che non contengono previsioni localizzative;”.

6. Dopo la lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r.65/2014, inserita dal comma 5 del presente articolo, è inserita la seguente: “e ter) interventi urbanistico-edilizi previsti dai programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale delle aziende agricole, salvo quelli aventi ad oggetto le trasformazioni di cui all'articolo 64, comma 8.”.

7. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della l.r.65/2014 è inserito il seguente:
“3 bis. Il comune richiede la convocazione della conferenza contestualmente all'atto di avvio di cui all'articolo 17 oppure a seguito della trasmissione dello stesso.”

Art.8

Disposizioni generali sulle varianti semplificate.

Inserimento dell'articolo 28bis alla l.r.65/2014

1. Dopo l'articolo 28 della l.r.65/2014, nel capo IV del Titolo II, è inserito il seguente articolo:

“Art.28 bis
Disposizioni generali sulle varianti semplificate

1. Le varianti disciplinate dal presente capo non sono soggette all'avvio del procedimento di cui all'articolo 17.
2. Le varianti di cui al presente capo sono formate nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina urbanistica.”.

Art.9
Modifiche alla disciplina delle varianti
semplificate relative a prescrizioni localizzative

1. Al comma 1 dell'articolo 29, le parole “al piano strutturale” sono sostituite dalle seguenti: “agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale”.

Art.10
Modifiche alla disciplina delle varianti
semplificate al piano strutturale e al piano operativo.
Modifiche all'articolo 30 della l.r.65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della l.r.65/2014, le parole “e per unità territoriale organica elementare (UTOE)” sono abrogate.
2. Al comma 1 dell'articolo 30 della l.r.65/2014, le parole “modificano gli” sono sostituite dalle seguenti: “comportano diminuzione degli”.
3. Al comma 1 dell'articolo 30 della l.r.65/2014, le parole “all'interno del territorio urbanizzato come definito ai sensi dell'articolo 4, comma 3,” sono sostituite dalle seguenti: “all'interno del perimetro del territorio urbanizzato”.
4. Al comma 2 dell'articolo 30 della l.r.65/2014, le parole “come definito all'articolo 4, comma 3, e che non comportano variante al piano strutturale” sono abrogate.

Art.11
Modifiche alla disciplina delle varianti semplificate
mediante approvazione del progetto.
Modifiche all'articolo 34 della l.r.65/2014

1. L'articolo 34 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:
“1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, 9 bis e 35, nei casi in cui la legge prevede che l'approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica del comune, l'amministrazione competente pubblica il relativo avviso sul BURT e rende accessibili gli atti in via telematica, dandone

contestuale comunicazione alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana. Gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione. Sulle osservazioni si pronuncia l'amministrazione competente adeguando gli atti, ove necessario. Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso che ne dà atto.

Art.12

Correzione di refusi.
Modifiche all'articolo 43 della l.r.65/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 43 della l.r.65/2014, le parole “articolo 44, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 44, comma 2”.

Art.13

Modifica dei termini entro cui chiedere la pronuncia
della conferenza paritetica interistituzionale.
Modifiche all'articolo 49 della l.r.65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 49 della l.r.65/2014 le parole “quindici giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni”.

2. Al comma 3 dell'articolo 49 della l.r.65/2014 le parole “quindici giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni”.

Art.14

Correzione di imprecisione terminologica.
Modifiche all'articolo 55 della l.r.65/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 55 della l.r.65/2014, le parole “ per la verifica dei loro effetti” sono sostituite dalle seguenti: “per il loro monitoraggio”.

Art.15

Correzione per precisazione terminologica.
Modifiche all'articolo 62 della l.r.65/2014

1. Alla lettera l) del comma 5 dell'articolo 62 della l.r.65/2014 le parole “di uso” sono abrogate.

Art.16

Modifiche alla disciplina delle costruzioni nel territorio rurale.
Modifiche all'articolo 64 della l.r.65/2014

1. Il comma 8 dell'articolo 64 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente: “8. Sono soggetti al previo parere della conferenza di copianificazione le previsioni di trasformazione relative ad interventi di ristrutturazione urbanistica che comportano la perdita di destinazioni d'uso agricola verso altre destinazioni.”.

Art.17
Correzione di riferimenti normativi.
Modifiche all'articolo 66 della l.r.65/2014

1. Il comma 3 dell'articolo 66 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente: “Negli ambiti di pertinenza possono essere realizzati gli interventi di cui al presente capo, se coerenti con la valenza paesaggistica di cui al comma 1.”.

Art.18
Correzione di riferimenti normativi.
Modifiche all'articolo 67 della l.r.65/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 67 della l.r.65/2014, le parole “di cui alla sezione II e sezione III del presente capo” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al presente capo”.

Art.19
Correzione di riferimenti normativi.
Modifiche all'articolo 70 della l.r.65/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 70 della l.r.65/2014, le parole “strumenti della pianificazione territoriale e della pianificazione urbanistica” sono sostituite dalle seguenti: “strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica”.

2. Al comma 6 dell'articolo 70 della l.r.65/2014, le parole: “le disposizioni di cui all'articolo 196” sono sostituite dalle seguenti: “le disposizioni di cui al Titolo VII, capo II.”.

Art.20
Precisazioni di riferimenti normativi.
Modifiche in ordine agli interventi sul patrimonio edilizio esistente
a destinazione d'uso agricola in assenza di programma aziendale.
Modifiche all'articolo 71 della l.r.65/2014

1. Il comma 1 dell'articolo 71 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:

“1. In assenza di programma aziendale sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola sono consentiti, sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola, siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, e fermi restando i limiti e le condizioni previste dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i seguenti interventi:

- a) la manutenzione straordinaria di cui all'articolo 135, comma 2, lettera b), ivi compresi gli interventi volti alla sostituzione di coperture in eternit con pannelli fotovoltaici integrati;
- b) il restauro ed il risanamento conservativo di cui all'articolo 135, comma 2, lettera c);
- c) la ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'articolo 135, comma 2, lettera d),
- d) gli interventi pertinenziali di cui all'articolo 135, comma 2, lettera e);
- e) gli interventi di cui all'articolo 135, comma 2, lettera a), necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili;
- f) gli interventi comunque denominati finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica;

- g) le addizioni volumetriche di cui all'articolo 134, comma 1, lettera g);
- h) la ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'articolo 134, comma 1, lettera h);
- i) il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all'articolo 134, comma 1, lettera i);
- l) gli interventi di sostituzione edilizia di cui all'articolo 134, comma 1, lettera l);
- m) le piscine, nonché gli impianti sportivi, di cui all'articolo 134, comma 1, lettera m).”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 71 della l.r.65/2014 è inserito il seguente:

“1 bis. Sono comunque ammessi per l'imprenditore agricolo professionale gli interventi di addizione volumetrica da eseguire una sola volta fino ad un massimo di 100 metri cubi per ogni abitazione rurale e sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10 per cento del volume esistente e comunque non oltre i 300 metri cubi complessivi oppure entro i limiti dimensionali, ove inferiori, previsti dagli strumenti urbanistici del comune.”.

3. Il comma 2 dell'articolo 71 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:

“2. Alle medesime condizioni di cui al comma 1, sono riservati all'imprenditore agricolo-professionale i trasferimenti di volumetrie che non eccedono per singolo edificio aziendale il 20 per cento del volume legittimamente esistente. I volumi trasferiti non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui al comma 1 bis.”.

4. Al comma 3 dell'articolo 71 della l.r.65/2014, dopo le parole “commi 1”, sono inserite le seguenti: “, 1 bis”.

5. Al comma 3 dell'articolo 71 della l.r.65/2014, la parola “residenziali” è sostituita dalle seguenti: “abitative esistenti”.

6. Il comma 4 dell'articolo 71 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente: “4. Nel caso in cui gli interventi edilizi di cui al comma 1, lettere h), i), ed l) e di cui al comma 2 siano realizzati per lo svolgimento delle attività agrituristiche, l'imprenditore agricolo si deve impegnare a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici per quindici anni dalla realizzazione degli interventi medesimi.”.

Art.21

Modifiche agli interventi sul patrimonio edilizio
esistente con destinazione d'uso agricola.
Modifiche all'articolo 72 della l.r.65/2014

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 72 della l.r.65/2014, le parole “ampliamenti volumetrici” sono sostituite dalle seguenti: “addizioni volumetriche”.

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 72 della l.r.65/2014, è inserita la seguente: “b bis) trasferimenti di volumetrie e interventi di addizione volumetrica che eccedono quelli previsti dall'articolo 71, comma 1 bis e 2.”.

3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 72 della l.r.65/2014 è sostituita dalla seguente: “b) siano mantenute in produzione superfici fondiari minime non inferiori a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sulla base dei criteri e dei parametri definiti dal PTC o dal PTCM oppure, in mancanza, dal regolamento d'attuazione di cui all'articolo 84.”.

Art.22

Modifiche agli interventi di nuova edificazione in aree rurali
mediante programma aziendale.
Modifiche all'articolo 73 della l.r.65/2014

1. Il comma 5 dell'articolo 73 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente: “5. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 84 specifica i casi in cui è consentita la costruzione di nuovi annessi agricoli strettamente necessari all’attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale, nonché gli annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiari da coltivare.”.
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 73 della l.r.65/2014 è inserito il seguente: “5bis. Fermo restando il rispetto delle limitazioni e prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, la realizzazione degli annessi di cui al comma 5 non è soggetta alla presentazione del programma aziendale. “.

Art.23

Modifiche alla disciplina del programma aziendale pluriennale di
miglioramento agricolo aziendale.
Modifiche all'articolo 74 della l.r.65/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 74 della l.r.65/2014, dopo le parole “è presentato” sono inserite le seguenti: “, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 84,”.
2. Il comma 4 dell'articolo 74 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente: “4. Per l’approvazione del programma aziendale, il comune verifica la conformità urbanistica degli interventi proposti e, in caso di esito positivo, può convocare una conferenza di servizi, da svolgersi entro il termine massimo di sessanta giorni dalla sua trasmissione o dal ricevimento dei documenti integrativi, al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta o assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, compreso il parere della provincia di conformità al PTC o il parere della città metropolitana di conformità al PTCM, nonché i pareri della Regione di coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti e di compatibilità paesaggistica degli interventi edilizi con il PIT.”.
3. Al comma 7 dell'articolo 74, dopo le parole “durata decennale” sono inserite le seguenti: “con decorrenza dall'atto di approvazione del comune.”.
4. Alla lettera b) del comma 9 dell'articolo 74 della l.r.65/2014, dopo le parole “per cento” sono inserite le seguenti: “della superficie utile”.
5. Dopo il comma 9 dell'articolo 74 della l.r.65/2014 è inserito il seguente: “9 bis. Non costituiscono altresì modificazione del programma aziendale gli aggiustamenti di confine di cui all’articolo 76, comma 5.”.
6. Il comma 13 dell'articolo 74 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente: “13. Il programma aziendale ha valore di piano attuativo ai sensi dell'articolo 107 nei casi previsti dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, nonché quando prevede interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni.”.

Art.24
Modifiche alla disciplina dell'utilizzo di immobili
a destinazione industriale o commerciale per lo svolgimento dell'attività agricola.
Modifiche all'articolo 75 della l.r.65/2014

1. Il comma 1 dell'articolo 75 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente: “1. L'imprenditore agricolo può chiedere di utilizzare immobili a destinazione industriale o commerciale, anche all'interno del territorio urbanizzato, per adibirli ad usi connessi all'attività agricola, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli e nel rispetto delle normative igienico sanitarie vigenti.”.
2. Al comma 3 dell'articolo 75 della l.r.65/2014 le parole “la richiesta di mutamento della destinazione d'uso” sono sostituite dalle seguenti: “l'istanza di utilizzo”.
3. Il comma 4 dell'articolo 75 della l.r.65/2014 è abrogato.

Art.25
Modifiche alla disciplina della trasformazione
delle aree di pertinenza degli edifici.
Modifiche all'articolo 77 della l.r.65/2014

1. Il comma 3 dell'articolo 77 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente: “3. La disciplina di cui al comma 2 privilegia altresì il riuso dei manufatti esistenti nelle aree di pertinenza rispetto alla realizzazione di nuovi manufatti. Ove consentita dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale, l'eventuale realizzazione di nuovi manufatti pertinenziali non deve comportare alterazioni morfologiche dei terreni.”.

Art.26
Modifiche alla disciplina dei manufatti per l'attività agricola
amatoriale e per il ricovero di animali domestici
Modifiche all'articolo 78 della l.r.65/2014

1. All'articolo 78, comma 1 della l.r.65/2014, dopo la parola “comunali” è aggiunto il seguente periodo : “La loro realizzazione è soggetta a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 134 nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui al comma 3, oppure a SCIA ai sensi dell'articolo 135.”.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 78 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
“4 bis. Nel caso di mancato rispetto degli impegni di cui al comma 4, si applicano le sanzioni previste dal Titolo VII, capo II.”.

Art.27
Modifiche alla disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio
esistente con destinazione d'uso non agricola.
Modifiche all'articolo 79 della l.r.65/2014

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 79 della l.r.65/2014 è abrogata.

2. Dopo la lettera i) del comma 2 dell'articolo 79 della l.r. 65/2014 è aggiunta la seguente: “i bis) gli interventi di ristrutturazione urbanistica da realizzare mediante piano attuativo, ai sensi dell'articolo 107, comma 4.”.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 79 della l.r.65/2014 è inserito il seguente: “3.bis Sui manufatti realizzati ai sensi dell'articolo 78, sono ammessi gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.”.

Art.28

Modifiche al contenuto del regolamento regionale
di attuazione del Titolo IV, capo III della l.r.65/2014.
Modifiche all'articolo 84 della l.r.65/2014

1. Al comma 1, lettera a) dell'articolo 84 della l.r.65/2014, dopo la parola “temporanei” sono aggiunte le seguenti parole “e di serre temporanee”.

2. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 84 della l.r.65/2014 è sostituita dalla seguente: “h) i casi in cui è consentita la costruzione di nuovi annessi agricoli strettamente necessari all'attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale o di quelli non collegabili alla capacità produttiva dell'azienda, di cui all'articolo 73, comma 5;”

3. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 84 della l.r. 65/2014 è inserita la seguente: “ i-bis) le modalità di presentazione e di gestione del programma aziendale, ai sensi dell'articolo 74;”.

4. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 84 della l.r.65/2014 è sostituita dalla seguente: “m) le modalità di presentazione dell'istanza per l'utilizzo di immobili industriali o commerciali per lo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 75;”.

Art.29

Correzione di refusi.
Modifiche all'articolo 86 della l.r.65/2014

1. Al comma 8 dell'articolo 86 la parola “comportino” è sostituita dalla seguente: “comporti”.

2. Al comma 9 dell'articolo 86 le parole “comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “comma 8”.

Art. 30

Misure di salvaguardia del piano strutturale.
Modifiche all'articolo 92 della l.r.65/2014

1. Il comma 6 dell'articolo 92 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente: “Le misure di salvaguardia di cui al comma 5, lettera e) sono immediatamente efficaci dal momento della pubblicazione dell'avviso di adozione dell'atto, fino all'approvazione o all'adeguamento del piano operativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione del piano strutturale.”.

Art.31

Previsione di un termine del procedimento

di formazione del piano strutturale.intercomunale.
Modifiche all'articolo 94 della l.r.65/2014

1. Nella rubrica dell'articolo 94 della l.r.65/2014 dopo le parole “piano strutturale intercomunale.” sono aggiunte le seguenti “Termini del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale e della variante generale”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 94 della l.r.65/2014 sono inseriti i seguenti:

“2 bis. Il procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale o della variante generale ha durata massima non superiore a tre anni decorrenti dall'avvio del procedimento di cui all'articolo 23, comma 5. La decorrenza di tale termine rimane invariata anche nel caso di integrazione dell'atto di avvio.

2 ter. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 bis, e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell'atto di approvazione del piano strutturale intercomunale o della variante generale ai sensi dell'articolo 23 non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), f) ed l).

2 quater. Le restrizioni di cui al comma 2 ter, si applicano altresì alla data dell'eventuale decadenza delle salvaguardie del piano strutturale intercomunale o della variante generale e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell'atto di adozione del piano operativo da parte dei comuni associati.

2 quinquies. Il termine di cui al comma 2 bis, può essere prorogato dall'ente responsabile dell'esercizio associato di ulteriori sei mesi nel caso in cui siano pervenute osservazioni in numero particolarmente elevato o in relazione ad osservazioni dal contenuto particolarmente complesso.

2 sexies. Ai fini del presente articolo, per variante generale al piano strutturale intercomunale si intende quella definita ai sensi dell'articolo 93, comma 4.”.

Art.32

Modifiche alla disciplina del piano operativo.
Modifiche all'articolo 95 della l.r.65/2014

1. Alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 95 della l.r.65/2014, dopo le parole “articolo 102,” sono inserite le seguenti: “il piano comunale di protezione civile di cui all'articolo 104, comma 4,”.

2. Al comma 8 dell'articolo 95 della l.r.65/2014, dopo le parole “nuovi insediamenti” sono inserite le seguenti: “ e delle nuove funzioni”.

3.Al comma 11 dell'articolo 95 della l.r.65/2014, la parola “temine” è sostituita dalla seguente: “termine”.

4. Il comma 13 dell'articolo 95 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:

“13. Alla scadenza dei termini di efficacia delle previsioni di cui ai commi 9 e 11 o del diverso termine disposto ai sensi del comma 12, non perdono efficacia le previsioni contenute nei piani attuativi già adottati a tale scadenza, relativi ai programmi aziendali di cui all'articolo 74, a condizione che non prevedano interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti la perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni.”.

Art.33

Modifiche alla disciplina dei mutamenti d'uso. Modifiche all'articolo 99 della l.r.65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 99 della l.r. 65/2014 le parole “destinazioni d'uso” sono sostituite dalle seguenti: “categorie funzionali”.
2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 99 della l.r. 65/2014 dopo la parola “assimilabili” sono inserite le seguenti: “ai fini dell'eventuale necessità di titolo abilitativo”.

Art.34

Modifiche alla disciplina sulla perequazione urbanistica. Modifiche all'articolo 100 della l.r.65/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 100 della l.r.65/2014 dopo la parola “urbanistica” sono inserite le seguenti: “o ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana di cui al capo III del presente titolo”.

Art.35

Modifiche alla disciplina sulla compensazione urbanistica. Modifiche all'articolo 101 della l.r.65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 101 della l.r.65/2014 dopo la parola “operativo” sono inserite le seguenti: “o dell'atto di ricognizione di cui all'articolo 125,”.
2. Al comma 2 dell'articolo 101 della l.r.65/2014 dopo le parole articolo 95, comma 3 lettere a) e c)” sono inserite le seguenti: “oppure degli interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 125.”.

Art.36

Modifiche alla disciplina sulla pericolosità idrogeologica e sismica e misure di mitigazione dei rischi e sul contenuto del relativo regolamento. Modifiche all'articolo 104 della l.r.65/2014

1. Il comma 2 dell'articolo 104 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:
“2. In sede di formazione dei piani strutturali e delle relative varianti è verificata la pericolosità del territorio per gli aspetti geologici, idraulici e sismici, sono evidenziate le aree che risultano esposte ai rischi connessi con particolare riferimento alle aree urbanizzate e alle infrastrutture di mobilità. I documenti di verifica della pericolosità e delle aree esposte a rischio sono aggiornati a seguito di situazioni per le quali sia dichiarato lo stato di emergenza e costituiscono la base dei piani di emergenza oltre che della pianificazione territoriale e urbanistica.”.
2. Al comma 6 dell'articolo 104 della l.r.65/2014 le parole “commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti “commi 2 e 3”.
3. Al comma 8 dell'articolo 104 della l.r.65/2014 dopo la parola “varianti” sono aggiunte le seguenti: “di cui al comma 2”.
4. La lettera a) del comma 9 dell'articolo 104 della l.r.65/2014 è sostituita dalla seguente: “a) le

direttive tecniche per le verifiche della pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico, e della fattibilità delle previsioni in relazione all'obiettivo della mitigazione dei rischi;”.

5. La lettera c) del comma 9 dell'articolo 104 della l.r.65/2014 è sostituita dalla seguente: “c) le modalità del controllo delle verifiche delle condizioni di pericolosità geologica, idraulica e sismica e delle misure di mitigazione da parte delle strutture regionali competenti, individuando gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e le condizioni per le quali le indagini siano da assoggettare a controllo obbligatorio oppure a controllo a campione.”.

Art.37

Modifica alla norma sulle aree non pianificate
Modifiche all'articolo 105 della l.r.65/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 105 della l.r.65/2014 dopo le parole “destinazioni d'uso” sono inserite le seguenti: “ o aumento del numero delle unità immobiliari.”.

Art. 38

Modifica alla norma sui regolamenti edilizi.
Modifiche all'articolo 106 della l.r.65/2014

1. Il comma 3 dell'articolo 106 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente: “La Giunta regionale con propria deliberazione, nelle materie di cui al comma 1, approva un regolamento edilizio tipo, nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 4, comma 1 sexies del d.p.r.380/2001.”.

Art.39

Modifiche alla disciplina dei piani attuativi.
Modifiche all'articolo 107 della l.r.65/2014

1. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 107 della l.r.65/2014 è sostituita dalla seguente: “b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, nei casi di cui all'articolo 74, comma 13 e all'articolo 79, comma 2, lettera i bis);”.

Art.40

Modifiche alla disciplina degli interventi di rigenerazione urbana.
Modifiche all'articolo 125 della l.r.65/2014

1. Dopo il punto 2) della lettera b) del comma 3 dell'articolo 125 della l.r.65/2014 è inserito il seguente: “2 bis) le prescrizioni e le prescrizioni d'uso del PIT con valenza di piano paesaggistico da rispettare nonché le direttive a cui fare riferimento nella definizione degli interventi;”.

2. Al punto 3) della lettera b) del comma 3 dell'articolo 125 della l.r.65/2014 dopo le parole “degli interventi con” è inserita la seguente “particolare”.

3. Al punto 3) della lettera b) del comma 3 dell'articolo 125 della l.r.65/2014 le parole “tra l'altro” sono abrogate.

Art.41

Modifiche alla disciplina concernente il procedimento per la presentazione delle proposte di interventi di rigenerazione urbana.
Modifiche all'articolo 126 della l.r.65/2014

1. Il comma 5 dell'articolo 126 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente: “5. Ferme restando le valutazioni ambientali e di compatibilità paesaggistica, ove previste dalla normativa di riferimento, nel caso di accoglimento della proposta presentata oppure di una di esse, qualora siano presentate più proposte, il comune approva il piano di intervento, unitamente al relativo schema di convenzione, motivando in ordine all'accoglimento o al mancato accoglimento delle osservazioni presentate durante il procedimento. L'approvazione costituisce integrazione degli strumenti della pianificazione urbanistica e, ove occorra, vincolo preordinato all'esproprio. Nello stesso provvedimento è dato atto, altresì, della coerenza formale e sostanziale tra la scheda di cui all'articolo 125, comma 3, lettera b) ed i contenuti del piano di intervento. Il permesso di costruire è rilasciato previa stipula della relativa convenzione.”.

Art.42

Precisazioni in ordine alla disciplina contenuta nel Titolo IV della l.r.65/2014
Modifiche all'articolo 131 della l.r.65/2014

1. All'inizio del comma 1 dell'articolo 131 della l.r.65/2014, prima delle parole “Il presente titolo”, sono inserite le seguenti: “Ferme restando la disciplina statale in materia penale e tributaria,”.

Art.43

Precisazioni terminologiche e modifiche al
procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi.
Adeguamento alla sopravvenuta normativa statale.
Modifiche all'articolo 133 della l.r.65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 133 della l.r.65/2014, la parola “dal” è sostituita dalla seguente: “tramite”.

2. Al comma 3 dell'articolo 133 della l.r.65/2014, la frase: “Il termine di ultimazione di cui all'articolo 149, comma 1, entro il quale l'opera deve essere completata, non può essere superiore a tre anni dall'inizio dei lavori e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.” è sostituita dalle seguenti: “Il termine di ultimazione di cui all'articolo 149, comma 1, entro il quale l'opera deve essere completata, non può essere superiore a tre anni dall'inizio dei lavori. Decorso tale termine, il permesso decade per la parte non eseguita, salvo che, anteriormente alla sua scadenza, sia richiesta una proroga. La proroga può essere accordata con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.”.

3. Al comma 3 dell'articolo 133 della l.r.65/2014, dopo le parole “tecnico costruttive,” sono inserite le seguenti : “o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori,”.

Art. 44

Modifica alla disciplina sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire
Modifiche all'articolo 134 della l.r.65/2014

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r.65/2014 è inserita la seguente: “b bis) installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici di cui all'articolo 78, comma 1;”.
2. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r. 65/2014 dopo la parola “piscine” sono aggiunte le seguenti: “,ancorchè ad uso pertinenziale privato,”.

Art. 45
Modifica alla disciplina sulle opere ed interventi soggetti a SCIA.
Modifiche all'articolo 135 della l.r.65/2014

1. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 135 della l.r.65/2014 dopo la parola “amatoriale” sono aggiunte le seguenti: “e per il ricovero di animali domestici”.

Art. 46
Modifica alla disciplina sull'attività di edilizia libera.
Modifiche all'articolo 136 della l.r.65/2014

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 136 della l.r.65/2014, le parole “la realizzazione di impianti di colture poliennali e d” sono abrogate.
2. Alla lettera c bis) del comma 2 dell'articolo 136 della l.r.65/2014, dopo la parola “economiche,” sono aggiunte le seguenti: “esercitate anche nell'ambito dell'attività agricola,”.
3. Alla lettera c bis) del comma 2 dell'articolo 136 della l.r.65/2014, la parola “ombreggiami” è sostituita dalla seguente “ombreggianti”.

Art.47
Modifica alla disciplina delle opere, interventi
e manufatti privi di rilevanza edilizia
Modifiche all'articolo 137 della l.r.65/2014

1. Dopo il punto 7) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 137 è aggiunto il seguente: “7 bis) la realizzazione di impianti di colture stagionali o poliennali;”.

Art.48
Modifica alla disciplina sulle deroghe al d.m.1444/1968.
Modifiche all'articolo 140 della l.r.65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 140 della l.r.65/2014 le parole “una distanza inferiore a dieci metri purchè non inferiore a quella preesistente.” sono sostituite dalle seguenti: “la distanza preesistente

tra dette pareti, a condizione che per la porzione posta a distanza inferiore a 10 metri la nuova configurazione non comporti variazioni planivolumetriche rispetto alla configurazione preesistente.”.

Art.49

Modifica alla disciplina sulle disposizioni generali. Regolamento.
Modifiche all'articolo 141 della l.r.65/2014

1. Al comma 4 dell'articolo 141 della l.r.65/2014, dopo la parola “interessato,” sono aggiunte le seguenti: “tramite lo sportello unico,”.

Art.50

Modifica alla disciplina sulle varianti in corso d'opera
Modifiche all'articolo 143 della l.r.65/2014

Prima del comma 1 dell'articolo 143 della l.r.65/2014, è inserito il seguente:

“01. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 135, comma 3, e dal presente articolo, alle varianti in corso d’opera si applicano le disposizioni previste per il rilascio dei relativi permessi di costruire e per le relative SCIA.”.

2. La prima parte del comma 1 dell'articolo 143 della l.r.65/2014 che inizia con le parole “Fatto salvo quanto previsto dal comma 2” e termina con le parole “qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni” è sostituita dalla seguente: “1. Fermo restando quanto disposto dal comma 3 in ordine all’obbligo del deposito dello stato finale dell’opera, le varianti in corso d’opera al permesso di costruire o alla SCIA non comportano la sospensione dei relativi lavori qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:”.

Art. 51

Modifica alla disciplina dei poteri di vigilanza in caso di SCIA
Modifiche all'articolo 146 della l.r.65/2014

Il comma 1 dell'articolo 146 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:

“1. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 145, comma 6, il comune adotta i provvedimenti previsti dal medesimo comma in presenza delle condizioni di cui all'articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Il comma 2 dell'articolo 146 della l.r.65/2014 è abrogato.

3. Al comma 3 dell'articolo 146 della l.r.65/2014 le parole “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1”.

Art.52

Modifiche alla disciplina concernente il rilascio del certificato di agibilità.
Modifiche all'articolo 149 della l.r.65/2014

1. Al comma 4 dell'articolo 149 della l.r.65/2014, le parole “al fine di” sono sostituite dalla seguente : “per”.
 2. Al comma 4 dell'articolo 149 della l.r.65/2014, dopo le parole “ verifiche relative al rispetto” sono inserite le seguenti: “dei requisiti igienico-sanitari, delle dichiarazioni di conformità degli impianti, della valutazione dell’acustica architettonica,”.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 149 della l.r.65/2014 è inserito il seguente:
- “4 bis. Per la copertura dei costi necessari per le ispezioni previste al comma 4 è richiesto, al momento della trasmissione allo sportello unico dell’attestazione dell’agibilità, la corresponsione di un contributo destinato alle Aziende ASL di importo massimo comunque non superiore ad euro 100, il cui ammontare è determinato, mediante deliberazione della della Giunta regionale, tenuto conto dei seguenti criteri:
- a) destinazione d'uso degli edifici o delle costruzioni da assoggettare ad ispezione;
 - b) metri quadrati di superficie delle costruzioni o degli edifici oggetto dell'ispezione.”.

Art.53

Precisazioni sulla disciplina sull'accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità.
Modifiche all'articolo 182 della l.r.65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 182 della l.r.65/2014 dopo la parola “tecnica” sono inserite le seguenti: “, tramite lo sportello unico:”.

Art. 54

Modifiche sulla disciplina del contributo relativo agli interventi edilizi e ai mutamenti delle destinazioni d'uso.
Modifiche all'articolo 183 della l.r.65/2014

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 183 della l.r.65/2014 è aggiunta la seguente: “b bis) interventi di cui all’articolo 134 comma 2.”.
2. Il comma 3 dell'articolo 183 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente: “3. Comportano altresì la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza degli oneri di urbanizzazione gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 136, comma 2, lettera a), ove comportanti aumento della superficie utile dell'immobile, nonché i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili di cui all’articolo 136, comma 2, lettera g), e i mutamenti di destinazione d’uso eseguiti in assenza di opere edilizie, limitatamente ai casi in cui si determini un incremento dei carichi urbanistici. Per le fattispecie di cui al presente comma, il contributo è determinato dal comune nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 191, comma 6.”.

Art.55

Chiarimenti sulla disciplina relativa alla determinazione degli oneri di urbanizzazione.
Modifiche all'articolo 184 della l.r.65/2014

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 184 della l.r.65/2014, dopo le parole “unità immobiliari”

sono inserite le seguenti: “fermo restando quanto previsto all'articolo 183, comma 3.”.

Art.56

Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale.

Modifiche all'articolo 185 della l.r.65/2014.

1. Il comma 5 dell'articolo 185 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:

“5. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, il comune può determinare costi di costruzione come quota percentuale dell'importo relativo alle nuove costruzioni, in relazione alla classificazione degli interventi effettuata dallo stesso comune, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma 4 bis del d.p.r.380/2001.”.

Art.57

Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale.

Modifiche all'articolo 191 della l.r.65/2014

1. Alla lettera c) del comma 1, dell'articolo 191 della l.r.65/2014, dopo le parole “nuova costruzione”, sono inserite le seguenti: “anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma 4 bis del d.p.r.380/2001;”.

2. Il comma 12 dell'articolo 191 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente: “12. Nell’ambito dei piani attuativi di cui al titolo V, capo II, dei progetti unitari convenzionati di cui all’articolo 121, nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento della pianificazione urbanistica comunale, l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 62, comma 4, di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del d.lgs. 163/2006, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è effettuata direttamente dal titolare del permesso di costruire.”.

Art.58

Correzione di imprecisioni della disciplina delle sanzioni per

il ritardato o omesso versamento del contributo.

Modifiche all'articolo 192 della l.r.65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 192 della l.r.65/2014 dopo le parole “articoli 184 e 195” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 184 e 185”.

Art.59

Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale.

Modifiche all'articolo 196 della l.r.65/2014

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 196 della l.r.65/2014, sono inseriti i seguenti commi:

“4-bis. Il comune, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di

importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalle norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui all'articolo 193, comma 2, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, ferme restando le responsabilità penali previste dalle leggi statali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.”

Art.60

Modifica alla disciplina sulle tolleranze di costruzione.
Modifiche all'articolo 198 della l.r.65/2014

1. L'articolo 198 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente: “1. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli articoli 206 e 209, non si ha parziale difformità dal permesso di costruire oppure dalla SCIA, in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.”.

Art.61

Adeguamento della l.r.65/2014 alla sentenza
della Corte costituzionale n.233/2015.
Abrogazione degli articoli 207 e 208 della l.r.65/2014

1. Gli articoli 207 e 208 della l.r.65/2014 sono abrogati.

Art.62

Manufatti precari. Modifiche alla disciplina.
Modifiche all'articolo 240 della l.r.65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 240 della l.r.65/2014 le parole “all'articolo 7” sono sostituite dalla seguenti: “agli articoli 7 e 8”.

2. Al comma 1 dell'articolo 240 della l.r.65/2014, le parole “,commi 1, 2, 3 e 5” sono abrogate.

Art.63

Inserimento di disposizioni transitorie per i manufatti precari.
Inserimento dell'articolo 240 bis alla l.r.65/2014

1. Dopo l'articolo 240 della l.r.65/2014 è inserito il seguente:

“Art. 240 bis
Disposizioni transitorie per i manufatti temporanei

1. Fermo restando il rispetto del PIT, fino all'adeguamento degli strumenti della pianificazione

territoriale e urbanistica comunale alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale di attuazione di cui all'articolo 84, la realizzazione dei manufatti di cui all'articolo 70, comma 3, lettera a) è consentita nelle aree in cui la disciplina comunale, in attuazione degli articoli 7 e 8 del regolamento regionale 9 febbraio 2007 n. 5, non vieti la realizzazione di tali manufatti.

2. Fermo restando il rispetto del PIT, fino all'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale di attuazione di cui all'articolo 84, la realizzazione dei manufatti di cui all'articolo 70, comma 3, lettera b) è consentita nelle aree in cui la disciplina comunale non ponga limitazioni alla realizzazione di edifici rurali aventi analoghe caratteristiche al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, in attuazione dell'articolo 53, comma 1 della l.r. 1/2005.”.

Art.64

Disposizioni transitorie per i piani strutturali intercomunali.
Modifiche all'articolo 252.

1. L'articolo 252 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:

“1. Ai piani strutturali intercomunali già adottati al momento dell'entrata in vigore del presente articolo si applicano gli articoli 23 e 24 vigenti prima dell'entrata in vigore della legge regionale _____ 2016, n.____ (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n.65 “Norme per il Governo del territorio”, modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2010, n.5 “Norme per il recupero abitativo dei sottotetti”; legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 “Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private”).

2. Nel caso di cui al comma 1 è fatta salva la facoltà delle amministrazioni competenti di dare luogo all'applicazione degli articoli 23 e 24 come modificati dalla l.r.____/2016.

3. Ai procedimenti di formazione dei piani strutturali intercomunali avviati al momento dell'entrata in vigore della l.r.____/2016, ferma restando la validità dell'atto di avvio e degli ulteriori atti già compiuti, si applicano gli articoli 23 e 24, come modificati dalla l.r.____/2016.”.

Art.65

Abrogazione dell'articolo 253 in conseguenza delle
modifiche alla l.r.5/2010.
Abrogazione dell'articolo 253 della l.r.65/2014

1. L'articolo 253 della l.r.65/2014 è abrogato.

Capo II

Modifiche alla l.r.5/2010

Art.66

Adeguamento dei riferimenti normativi
della l.r.5/2010 alla l.r.65/2014 e modifica della disciplina.
Modifiche all'articolo 2 della l.r.5/2010

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2010, n.5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti), le parole “ai sensi dell'articolo 79 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio)” sono sostituite dalle seguenti: “conservativa ai sensi

dell'articolo 135, comma 2 lettera d) della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio)”.

2. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r.5/2010, le parole “ 119 della l.r.1/2005” sono sostituite dalle seguenti: “183 della l.r.65/2014”.

3. Il comma 3bis dell'articolo 2 della l.r.5/2010 è sostituito dal seguente: “Gli interventi di cui al comma 1 non sono computati nella capacità edificatoria attribuita dagli strumenti urbanistici comunali.”.

4. Al comma 4 dell'articolo 2 della l.r.5/2010 le parole “VIII della l.r.1/2005” sono sostituite dalle seguenti: “VII della l.r.65/2014.”.

Capo III Modifiche alla l.r.35/2011

Art. 67 Modifiche alla disciplina dell'accordo di programma. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 35/2011

1. L'articolo 4 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private) è sostituito dal seguente:

“Art. 4 Effetti dell'accordo di programma

1. Gli accordi di programma approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale per le opere pubbliche di cui all'articolo 2, costituiscono, ove necessario, variante agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali.

2. Fatto salvo il rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina urbanistica, le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali, previste dagli accordi di programma di cui al presente articolo, concernono le aree e gli immobili destinati alla realizzazione delle opere di interesse regionale oggetto degli accordi nonché le aree o gli immobili:

- a) la cui valorizzazione è strettamente necessaria all'acquisizione di risorse per la realizzazione delle opere strategiche di cui all'articolo 2, comma 1;
- b) necessari per la realizzazione di opere complementari o accessorie all'opera strategica purché contenute nel relativo progetto.

3. Nelle aree interessate dagli accordi di programma è privilegiato il recupero del patrimonio edilizio esistente.

4. Ancorché oggetto degli accordi di programma, non si applica la procedura dell'articolo 5 alle varianti riguardanti aree ed immobili che:

- 1) si trovano al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato come definito dagli articoli 4 e 224 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio);
- 2) prevedono una nuova destinazione urbanistica che consente la realizzazione di medie o grandi strutture di vendita.

5. In caso di variante agli strumenti di pianificazione territoriale di più enti territoriali, si procede mediante accordo di pianificazione, ai sensi degli articoli 41 e seguenti della l.r.65/2014.”.

Capo IV

Presa d'atto e pubblicazione del testo coordinato del PIT

Art.68

Presa d'atto e pubblicazione del testo coordinato del PIT

1. In attuazione di quanto stabilito con la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n.37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), il Consiglio regionale prende atto con propria deliberazione del testo coordinato del PIT, elaborato dalle strutture competenti della Giunta regionale, costituito dall'atto di integrazione del PIT per la definizione del parco agricolo della piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 16 luglio 2014, n.61, e dall'atto di integrazione del PIT con valenza di piano paesaggistico di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n.37.

2. Il testo coordinato del PIT di cui al comma 1, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione (BURT). A partire dal giorno successivo dalla data di pubblicazione sul BURT, il PIT pubblicato ai sensi del presente comma, sostituisce i precedenti atti a tutti gli effetti.

Capo V

Disposizioni transitorie.

Disposizioni finali

Art.69

Disposizioni transitorie

1. I procedimenti avviati ai sensi degli articoli 207 e 208 della l.r.65/2014 in corso alla data del 25 novembre 2015, data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale 233/2015 sulla Gazzetta ufficiale, si concludono secondo le norme vigenti al momento della presentazione della relativa istanza.

Art.70

Contributi per gli interventi di piantumazione
della piana fiorentina

1. I contributi regionali di cui all'articolo 65 ter della legge regionale 27 dicembre 2012, n.77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) e all'articolo 24 della legge regionale 28 dicembre 2015, n.82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), anche per gli importi già impegnati, sono erogati dalla Regione a totale copertura degli interventi ivi previsti, ferme restando le risorse la cui autorizzazione di spesa è stabilita nelle citate disposizioni.

